

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO

IC ARGELATO (BO)

A.S. 2022-2023

NOTA A VERBALE

Argelato 24 gennaio 2023

Le OO.SS. FLC CGIL Bologna e CISL Scuola Area Metropolitana Bolognese hanno chiesto, durante la trattativa contrattuale, che la parte di risorse economiche derivante dalla valorizzazione del personale scolastico, fosse oggetto di contrattazione nel senso che venissero declinati i criteri di assegnazione di tale fondo all'interno della contrattazione stessa, individuando attività specifiche da retribuire con tanto di previsione del numero di docenti e dell'importo previsto per lo svolgimento di tali attività.

E' noto infatti che in data 14 dicembre 2020 l'Aran, rispondendo ad un quesito di un'istituzione scolastica, è intervenuta per chiarire le corrette modalità di gestione del cosiddetto "bonus premiale docenti" a seguito delle novità e delle modifiche introdotte dapprima con il CCNL del 2018 e poi con la legge 160/2019 e da ultimo con il CCNI sul MOF del 31.08.2020.

Questa nota ha corretto ed integrato una precedente risposta inviata sempre dall'Aran ad altra scuola che però era incompleta, perché non prendeva in considerazione le novità intervenute dopo il CCNL del 2018 con la legge 160/2019 e con il CCNI sul MOF del 31.08.2020.

Con questa nuova lettura delle disposizioni normative, l'Aran ha fatto definitivamente chiarezza su alcuni aspetti dirimenti circa l'utilizzo delle risorse del "bonus premiale docenti" affermando che la finalizzazione delle risorse nelle contrattazioni di scuola deve essere coerente con quanto definito nell'ipotesi di CCNI sui criteri di riparto del MOF (il quale non prevede alcuna forma di "premialità").

Nella nota ARAN del 14 dicembre 2020, viene ricostruita la trattazione del "bonus" secondo il seguente percorso normativo:

- Nell'agosto 2018, in applicazione del CCNL Istruzione e Ricerca siglato nell'aprile dello stesso anno, il CCNI sul MOF ha sancito che le risorse del "bonus premiale docenti" ora "Fondo per la valorizzazione del personale" vanno contrattate nell'ambito del MOF.

La materia "bonus premiale docenti", dunque, è confluita nel negoziato di scuola.

- nella legge di bilancio per il 2020 n. 160/19, all'articolo 1 comma 249, si è stabilito che i fondi prima destinati al "bonus premiale docenti" siano destinati non solo ai docenti ma anche al personale ATA e non abbiano più un vincolo di destinazione. In pratica i fondi stessi non sono più destinati alla valorizzazione del merito docenti, ma possono essere utilizzati per ogni altro scopo volto a retribuire l'impegno aggiuntivo e del personale docente e del personale ATA (sia di ruolo che supplente). Supremo e unico decisore in merito è il contratto di Istituto;
- a fine agosto 2020 è stato approvato il CCNI sul MOF per l'anno scolastico 2020/2021 dove si è recepito, in via definitiva, il dettato della legge 160/19 citata. Infatti nelle premesse del CCNI si chiarisce che la legge 160/19 ridetermina la destinazione del bonus, che diventa così ex bonus docenti, a beneficio di ATA e docenti e che l'unico gestore, per ciò stesso,

diventa il contratto di scuola. In questo modo il Comitato di valutazione non ha più alcuna funzione da svolgere in merito.

Sul Comitato di valutazione volutamente il CCNI non dice parola (non era nelle sue competenze), ma che il Comitato suddetto ormai sia completamente fuori gioco è reso evidente dalle seguenti considerazioni:

- 1) Il fondo della legge 107/15 non è più destinato ai soli docenti ma va anche a beneficio degli ATA;
- 2) Tale fondo non ha più vincoli di destinazione. Non va al “merito” ma può essere utilizzato per ogni obiettivo ritenuto utile;
- 3) Il Comitato di valutazione veniva interpellato per stabilire criteri validi solo per i docenti: nel momento in cui subentrano come beneficiari anche gli ATA, il Comitato cessa di operare anche perché dovrebbe prendersi una facoltà (suddividere i fondi fra docenti e ATA) che esso non ha: il suo statuto normativo è quello di occuparsi solo dei docenti e nel momento in cui subentra tale complicazione la sua ragion d’essere viene meno;
- 4) È del tutto evidente che, per legge e per contratto, il bonus può essere utilizzato per qualsiasi scopo volto a migliorare l’offerta formativa. Se anche il Comitato si riunisce per stabilire, sulla base della somma stanziata, i criteri di assegnazione, potrebbe trovarsi ad aver fatto una operazione resa vana da ciò che stabilisce il contratto di scuola (che legittimamente può prevedere di non premiare “il merito”). Il Contratto di scuola, contrariamente al comitato di valutazione, stabilisce criteri, stabilisce destinazione delle risorse del bonus “scommandole e mescolandole” a tutte le altre del MOF, opera la ripartizione fra docenti e ATA.

Da ultimo l’Aran ha affermato che *“il contratto integrativo dovrà risultare coerente con quanto previsto nel contratto integrativo nazionale definito in sede Ministero dell’Istruzione”*. L’Aran ha riconosciuto che è intervenuta una nuova disposizione, ovvero l’Ipotesi di CCNI del 31.08.2020 sui criteri di riparto delle risorse dei fondi del MOF alle scuole, che, seppur non di competenza dell’Aran (perché stipulato tra Ministero e OO.SS.) contiene misure applicative di cui i contratti di scuola devono necessariamente tener conto.

Ebbene, l’Ipotesi di CCNI non prevede alcuna premialità ma anzi stabilisce che:
- *“Tali risorse (del bonus *n.d.r.*), ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 88 CCNL 29 novembre 2007”* (art. 2 comma 1);
- *“I criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d’istituto, nonché per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, (...) destinate alla remunerazione del personale, sono individuate dalla Contrattazione Integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa”* (art. 2 comma 2).

Alla luce di questa complessa ricostruzione, si può sostenere con ragione che le contrattazioni di scuola devono liberamente definire i criteri con cui compensare gli impegni del personale Docente e ATA ai sensi dell’art.88 del CCNL 2006-09.

Le OO.SS. scriventi pur apprezzando il passo avanti compiuto dall’amministrazione, ritengono non sufficienti i criteri proposti e declinati a contratto mancando tale declinazione, della previsione del numero di docenti e dell’importo previsto per lo svolgimento delle attività e/o delle figure di sistema da valorizzare.

Inoltre nell'art. 28 del CCNI dell'Istituto si indica che " *Il personale ATA ha un orario di servizio di 36 ore settimanali come da normativa vigente*" sottointendendo tutto il personale ATA. Queste OO.SS., durante la trattativa contrattuale, hanno richiesto di prendere visione del piano delle attività del personale ATA ma la parte datoriale ha negato la visione/consegna di tale documento, che alla data odierna, non è neppure reperibile sul sito web della scuola.


Questa omissione della dirigenza si configura come una violazione del CCNL vigente, laddove all'art. 53 ricorda che "il dirigente scolastico (...) adotta il piano delle attività che deve essere dato alle OO.SS. Secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 " *Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7*".

Questa omissione impedisce, di fatto, alle OO.SS. Scriventi di verificare la sussistenza alla riduzione dell'orario settimanale a 35 ore per i lavoratori ATA della scuola, perché, come previsto dall'art.55 del CCNL/2007/2009 " *Il personale destinatario della riduzione d'orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:*

- *Istituzioni scolastiche educative;*
- *Istituti con annesse aziende agrarie;*
- *Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.*

Per tutto quanto sopra citato le sottoscritte OO.SS. non condividono né i criteri di distribuzione del Fondo di valorizzazione così come declinati nel testo contrattuale, né i contenuti dell'articolo 7 comma 3 e dell'articolo 28 comma 1 dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo di Argelato. Sottoscrivono comunque tale testo contrattuale per l'importanza delle altre clausole ivi contenute per la regolamentazione e la retribuzione delle attività svolte dai lavoratori e delle lavoratrici dell'Istituto.

FLC CGIL Bologna Giuliana Giaccaria



Cisl Scuola A.M.B. Arturo Cosentino



Uil scuola Francesco Poli 

